. - Rep. DD-A0300F 10/11/2026.0000124.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MICHELE PANTE', FRANCESCO LECCESE Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Consiglio Regionale del Piemonte

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - PATTO D'INTEGRITA' TRA IL CONSIGLIO REGIONALE E I PARTECIPANTI ALLA GARA D'APPALTO.

Premessa

Questo documento, sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, costituisce parte integrante delle gare d'appalto e di qualsiasi contratto d'appalto assegnato dal Consiglio regionale del Piemonte. Il mancato rispetto delle sue clausole comporta l'esclusione dalla gara ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190.

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Consiglio regionale del Piemonte e dei partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori e i consulenti del Consiglio regionale del Piemonte, impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità degli appalti del Consiglio regionale regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006.

2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra il Consiglio regionale e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dal Consiglio regionale del Piemonte. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere di invito.

. - Rep. DD-A0300F 10/11/2026.0000124.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MICHELE PANTE', FRANCESCO LECCESE Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Consiglio Regionale del Piemonte

Articolo 2 – Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante.

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

   1.1. dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Consiglio regionale del Piemonte e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate o facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

   1.2. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. Del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

   1.3. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;

   1.4. si impegna a segnalare al Consiglio regionale qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

   1.5. si impegna a segnalare al Consiglio regionale qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

   1.6. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto, sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3 – Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice.

1. Il Consiglio regionale si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e art. 18 del codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con D.U.P. 9/2014 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4 – Violazione del patto di integrità.

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 2 comporta:

   A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;

   B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. Il Consiglio regionale può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. 104/2010. E' fatto salvo in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Torino, 09/02/2015

Firmato in Originale

IL PRESIDENTE

- Mauro LAUS -

. - Rep. DD-A0300F 10/11/2026.0000124.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MICHELE PANTE', FRANCESCO LECCESE Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Consiglio Regionale del Piemonte